

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 12 della L. 04/08/1977 n. 417;

VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 dell'1.02.2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16.04.1994, n. 297;

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 dell'1,02,2001 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità a fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo o precario ad istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità e termini di seguito stabiliti.

Art. 2 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziative proposte in relazione:

- a. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- b. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- c. alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- d. considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico e sul territorio comunale.

Art. 3 – Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- b. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- c. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del comune o della stessa istituzione scolastica;
- d. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni igieniche idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 4 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altre idonea misura cautelativa.

Art. 5 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere con pubblico a pagamento.

Art. 6 – Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- a. è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- b. è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- c. qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica anche per la definizione di eventuali responsabilità;
- d. i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine, puliti e in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 7 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica con congruo anticipo e, comunque, non oltre 10 giorni prima della data d'uso richiesti e dovranno contenere, oltre le indicazioni del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita e comunicherà la decisione assunta al richiedente.

Art. 8 - Corrispettivi

L'eventuale rimborso spese per l'uso dei laboratori di informatica, sarà stabilito sulla base dei servizi richiesti: apertura/chiusura locali, pulizie, interventi di assistenza informatica. Viene determinato in € 18,00 orari per il servizio di apertura/ chiusura e pulizia ed € 10,00 giornalieri come rimborso spese per il servizio di assistenza informatica.

Art. 9 – Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola e dell'ente locale, i laboratori informatici possono essere concessi anche gratuitamente.

Art. 10 Provvedimento concessionario

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:

le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'eventuale importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo;

il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza;

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art. 10 – Svincolo del deposito cauzionale

Qualora si siano verificati danni, il Dirigente scolastico ne esegue l'accertamento e la quantificazione.

La stima dei danni è rimessa al Consiglio d'Istituto, il quale l'approva e delibera. Nel caso in cui la richiesta di riparazione del danno non venisse versata, il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili dell'uso dei locali, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Art. 11 – Delega al Dirigente

Il Consiglio d'Istituto delega il Dirigente scolastico a concedere le autorizzazioni necessarie all'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.